

CONSORZIO DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI DEL CHIERESE

STATUTO

CAP. I°

ELEMENTI COSTITUTIVI

ART. 1 - Denominazione e natura del Consorzio.

Fra i Comuni di Albugnano, Andezeno, Arignano, Berzano San Pietro, Baldissero T.se, Buttigliera d'Asti, Cambiano, Castelnuovo Don Bosco, Cerreto d'Asti, Chieri, Isolabella, Marentino, Mombello T.se, Moncucco T.se, Montaldo T.se, Moriondo T.se, Passerano Marmorito, Pavarolo, Pecetto T.se, Pino d'Asti, Pino T.se, Poirino, Pralormo, Riva di Chieri, Santena facenti parte del distretto di Chieri dell'Azienda Sanitaria Regionale nr. 8 della Regione Piemonte, è costituito, ai sensi dell'art. 31 del D.L.gs 18/8/2000, n.267, il Consorzio che assume la denominazione di "CONSORZIO PER I SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI DEL CHIERESE" siglabile "C.S.S.A.C."

Possono entrare a far parte del Consorzio altri Enti Locali. Il loro inserimento in ogni caso è subordinato all'approvazione a maggioranza dei Componenti l'Assemblea consortile.

Il Consorzio è lo strumento organizzativo dei soggetti costituenti, è dotato di autonomia gestionale ed applica -in virtù di quanto previsto dall'art. 9, comma 4 della L.R. 8 gennaio 2004, n. 1- le norme di finanza, contabilità e regime fiscale proprie degli enti locali.

ART. 2 - Finalità – Obiettivi

Gli Enti Locali aderenti secondo gli accordi contenuti nella convenzione di cui all'art. 31 del D.Lgs.267/2000 e s.m.i.(T.U.EE.LL.) ed attraverso il Consorzio, si prefiggono di perseguire una organica politica di Sicurezza Sociale mediante la gestione associata di interventi e Servizi Sociali esercitando le funzioni che la legge 8 novembre 2000, n. 328 attribuisce ai Comuni, secondo le modalità previste dalla L.R. n. 1/2004, con l'obiettivo di promuovere l'autonomia e l'integrazione delle persone nel proprio contesto di vita e garantire la migliore compatibile qualità della vita.

Il Consorzio, quale soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali, opera nel quadro della normativa primaria statale e di quella regionale di attuazione con criteri di economicità, efficienza ed efficacia, uniformando la propria attività ai seguenti principi:

- rispetto della dignità della persona, della sua riservatezza e del suo diritto di scelta;
- riconoscimento della centralità della persona quale prima destinataria degli interventi e dei servizi e del ruolo della famiglia quale soggetto primario e ambito di riferimento unitario per gli interventi ed i servizi medesimi;
- sussidiarietà verticale ed orizzontale, mirate a riconoscere ed agevolare, nella gestione ed offerta dei servizi, il ruolo dei soggetti di cui all'articolo 11 della legge regionale n. 1/2004.

Le attività dirette al raggiungimento delle finalità del Consorzio sono informate alle seguenti modalità operative:

- differenziazione degli interventi e dei servizi per garantire la pluralità di offerta ed il diritto di scelta da parte degli interessati;
- facilitazione della conoscenza da parte dei cittadini dei servizi offerti e delle possibilità di accesso ai servizi medesimi;
- coordinamento ed integrazione con gli interventi sanitari, dell'istruzione, della giustizia minorile, nonché con le politiche attive della formazione, del lavoro, delle politiche migratorie, della casa, della sicurezza sociale e degli altri servizi sociali del territorio;
- sviluppo della domiciliarità, attraverso interventi e servizi mirati al mantenimento, all'inserimento ed al reinserimento della persona nel contesto familiare, sociale, scolastico e lavorativo per il superamento degli interventi di natura residenziale;
- predisposizione, a seguito dell'analisi e della valutazione del bisogno, di progetti individualizzati, concordati con la persona singola o con la famiglia, che definiscano la natura del bisogno stesso, gli obiettivi e le modalità dell'intervento, il costo, la durata e gli strumenti di verifica;
- concorso degli utenti al costo dei servizi;
- gestione delle erogazioni e delle prestazioni secondo requisiti di qualità predefiniti, fatta comunque salva la titolarità della presa in carico degli utenti in capo al Consorzio quale ente gestore del sistema integrato di interventi e servizi sociali;
- verifica degli interventi attraverso un controllo di gestione atto a valutare l'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati;
- adozione di misure atte a favorire la prevenzione delle possibili situazioni di disagio sociale a carico dei singoli e delle famiglie anche attraverso esperienze progettuali innovative.

Il Consorzio è altresì soggetto gestore delle funzioni concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale, concorre alla programmazione regionale, anche mediante l'elaborazione di proposte per la definizione del piano regionale degli interventi e dei servizi sociali ed assicura le prestazioni essenziali previste dalla vigente legislazione.

Per le suddette finalità al Consorzio sono attribuite le seguenti competenze:

- programma e realizza il sistema locale degli interventi sociali "a rete", stabilendone le forme di organizzazione e di coordinamento, i criteri gestionali e le modalità operative ed eroga i relativi servizi secondo i principi individuati dalla L.R. n.1/2004, al fine di realizzare un sistema di interventi omogeneamente distribuiti sul territorio;
- esercita le funzioni in materia di servizi sociali già di competenza delle Province, ai sensi dell'art. 8, comma 5 della L.328/2000 e secondo quanto previsto all'art. 6 comma 2 lettera c) della legge regionale n° 1/2004;
- svolge le funzioni amministrative relative all'organizzazione e gestione delle attività formative di base, riqualificazione e formazione permanente per gli operatori dei servizi sociali, individuate nei piani di zona di cui all'art. 17 della legge regionale n° 1 /2004;
- svolge le funzioni amministrative relative all'autorizzazione, alla vigilanza e all'accreditamento dei servizi sociali e delle strutture a ciclo residenziale o semiresidenziale anche in accordo con altri soggetti gestori;
- elabora ed adotta, mediante un accordo di programma, i piani di zona relativi agli ambiti territoriali di competenza, garantendo, nella realizzazione del sistema dei servizi sociali, l'integrazione e la collaborazione di tutti i soggetti, pubblici e privati, che concorrono alla programmazione, alla gestione e allo sviluppo dei servizi;

- promuove lo sviluppo di interventi di auto-aiuto e favorisce la reciprocità tra i cittadini nell'ambito della vita della comunità;
- coordina programmi, attività e progetti dei vari soggetti che operano nell'ambito territoriale di competenza per la realizzazione di interventi sociali integrati;
- adotta la carta dei servizi di cui all'articolo 24 della legge regionale 1/2004;
- garantisce ai cittadini l'informazione sui servizi attivati, l'accesso ai medesimi, ed il diritto di partecipare alla verifica della qualità dei servizi erogati.

Il Consorzio può anche erogare servizi aggiuntivi in favore degli Enti locali aderenti su richiesta degli stessi e previo accordo tra le parti.

ART. 3 - Durata

Il Consorzio durerà fino al 31 dicembre 2030. Successivamente la durata potrà essere prorogata previa deliberazione da adottarsi da parte di tutti gli enti consorziati.

Potrà essere deliberata dall'Assemblea la proposta di scioglimento anticipato, con una maggioranza dei 2/3 delle quote di partecipazione al voto e degli Enti aderenti.

ART. 4 - Sede

Il Consorzio ha sede legale in Chieri. Il Consiglio di Amministrazione può stabilire il trasferimento della sede fisica del Consorzio purché nell'ambito del territorio del Comune di Chieri ovvero istituire una sede amministrativa distinta da quella legale.

CAP. II°

ORGANI DI RAPPRESENTANZA, DI AMMINISTRAZIONE E DI GESTIONE.

ART. 5 - Gli Organi

Sono organi del Consorzio:

- l'Assemblea consortile;
- il Presidente dell'Assemblea consortile;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente del Consorzio e del Consiglio di Amministrazione;

ART. 6 - Assemblea consortile: composizione.

L'Assemblea Consortile è l'organo istituzionale del Consorzio e rappresenta la diretta espressione degli enti aderenti.

L'Assemblea è composta dal Sindaco, o suo delegato, di ciascun Comune aderente al Consorzio. Essa non ha termini di durata rinnovandosi automaticamente nei suoi componenti per effetto delle sostituzioni personali dei rappresentanti di diritto degli enti consorziati.

La delega e la revoca di un proprio rappresentante da parte del Sindaco membro di diritto dell'Assemblea devono avvenire per iscritto ed essere comunicate al Presidente dell'Assemblea. La delega può anche essere espressa in via permanente per la durata della carica di Sindaco, fatta salva la possibilità di revoca della medesima. La delega, sia temporanea che permanente, può essere conferita esclusivamente ad un componente della Giunta Comunale o del Consiglio Comunale purché questi non rivesta già la carica di Consigliere di Amministrazione del Consorzio.

La cessazione della funzione di Sindaco comporta l'automatica decadenza dalla funzione di componente l'Assemblea.

Il Presidente ed il Vice Presidente sono eletti dall'Assemblea Consortile nel suo seno, a scrutinio segreto e a maggioranza dei componenti e delle quote di partecipazione e rimangono in carica per tutta la durata del proprio mandato amministrativo. Alla scadenza naturale del proprio mandato, gli stessi restano in carica fino al nuovo provvedimento di nomina da parte dell'Assemblea e comunque non oltre 45 giorni.

A ciascun Ente associato aderente al Consorzio è attribuita una quota di partecipazione al voto fissata dalla convenzione e conseguentemente in tale misura esercita il voto in Assemblea.

ART. 7 - Assemblea consortile: funzionamento

L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente che ne formula l'ordine del giorno.

L'Assemblea si riunisce di regola in via ordinaria due volte all'anno per l'approvazione del Bilancio e del rendiconto di gestione. Può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del Presidente o per deliberazione del Consiglio di Amministrazione o su richiesta scritta di almeno un terzo dei suoi

componenti, nel qual caso la convocazione deve essere effettuata in tempo utile a far riunire l'Assemblea entro venti giorni dalla richiesta, notificando l'ordine del giorno almeno due giorni prima ed inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

L'avviso di convocazione con l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, della data e dell'ora della seduta è fatto pervenire ai componenti almeno 5 gg. prima dell'adunanza e, nel caso di convocazione d'urgenza, 24 ore prima dell'adunanza.

L'avviso di convocazione è pubblicato all'Albo Pretorio della sede consortile e affisso per conoscenza agli Albi Pretori dei Comuni consorziati.

L'invio dell'avviso di convocazione può avvenire con ogni forma che ne assicuri la piena conoscenza ai componenti. Si considera validamente notificato l'avviso di convocazione trasmesso mediante telefax o posta elettronica cui segua con lo stesso mezzo il riscontro di ricezione da parte dell'ente destinatario.

Gli atti relativi all'ordine del giorno debbono essere messi a disposizione dei componenti depositandoli presso la segreteria del Consorzio almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione, non comprendendo in detto termine i giorni festivi. Nel caso di riunione d'urgenza tale termine è ridotto a ventiquattro ore.

Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche. Non è pubblica, in ogni caso, la trattazione di argomenti che presuppongono valutazioni ed apprezzamenti di carattere riservato su persone.

Per la validità della seduta è necessaria la presenza dei rappresentanti detentori di almeno la metà delle quote di partecipazione al voto e della metà dei componenti dell'Assemblea. La seduta verrà dichiarata deserta qualora, dopo sessanta minuti dall'ora fissata, non sia stato raggiunto il numero legale. Di ciò verrà steso verbale.

I componenti che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti. Vanno, invece, calcolati nel numero dei votanti le schede bianche ed i voti non validi. Non sono computati nel numero richiesto per la validità della seduta i componenti che si allontanano dalla sala prima della votazione.

In caso di seduta deserta, l'organo può deliberare in seconda convocazione da tenersi in giorno diverso, sugli stessi argomenti iscritti alla prima adunanza, con la presenza di almeno un terzo delle quote rappresentative e dei componenti dell'Assemblea.

ART. 8 - Assemblea consortile: competenze.

L'Assemblea è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo. Ha competenze sugli atti fondamentali dell'Ente e si ispira alle necessità ed agli interessi comuni degli Enti aderenti ed ai fini statutari.

In particolare compete all'Assemblea:

- 1) nominare il proprio Presidente ed il Vice Presidente, ambedue scelti tra i Sindaci;
- 2) eleggere i componenti del Consiglio di Amministrazione e, tra questi, il Presidente;
- 3) pronunciare le decadenze dei propri componenti e di quelli del Consiglio di Amministrazione nei casi previsti dalla Legge;
- 4) deliberare l'eventuale sfiducia e conseguente revoca del Presidente o di uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, in assemblea convocata su richiesta di almeno 2/5 dei rappresentanti designati e con una deliberazione recante specifiche motivazioni e votata favorevolmente dalla maggioranza assoluta dei componenti assegnati;

- 5) deliberare in merito alle indennità a favore dei propri componenti, entro i limiti dettati dalle leggi;
- 6) nominare il Segretario e stabilirne l'emolumento;
- 7) nominare e revocare il Direttore;
- 8) nominare il Revisore dei Conti e determinarne il compenso;
- 9) deliberare gli indirizzi per le nomine di rappresentanti del Consorzio in Enti o istituzioni esterne;
- 10) approvare l'ammissione di altri enti al Consorzio e le relative condizioni;
- 11) proporre le modifiche allo Statuto che attengono allo scopo, alla durata, ai rapporti finanziari tra gli enti, al regime contabile, alle competenze e alle funzioni degli organi consortili e alle responsabilità degli organi.. Tali modifiche sono approvate dai Consigli comunali degli Enti aderenti su proposta dell'Assemblea Consortile a maggioranza assoluta dei componenti e delle quote di partecipazione. Le stesse diventano esecutive ad avvenuto recepimento da parte dei Consigli Comunali degli Enti aderenti. Le stesse diventano esecutive dopo 120 giorni se approvate da almeno i 2/3 dei Comuni aderenti che rappresentino almeno i 2/3 delle quote di partecipazione. I Comuni che non hanno ratificato le stesse entro 120 giorni decadono dal Consorzio dal 1° gennaio dell'anno successivo, salvo approvazione entro quella data;
- 12) approvare le modifiche dello Statuto che non rientrano tra le materie del punto 11. Tali modifiche sono approvate dall'Assemblea a maggioranza assoluta dei componenti e delle quote di partecipazione.
- 13) approvare le convenzioni con altri Enti Locali e soggetti pubblici per l'estensione dei servizi o l'affidamento mediante concessione degli stessi nei casi di cui all'art. 31;
- 14) approvare atti a contenuto "normativo" destinati ad operare anche sull'ordinamento generale;
- 15) approvare i regolamenti previsti dalle leggi e dallo Statuto;
- 16) determinare i criteri generali per la formulazione da parte del Consiglio di Amministrazione del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- 17) approvare i bilanci di previsione pluriennali ed annuali e le relative variazioni;
- 18) approvare i programmi triennali e gli elenchi annuali delle opere pubbliche;
- 19) approvare il rendiconto di gestione;
- 20) approvare la disciplina generale tariffaria per la fruizione dei servizi;
- 21) deliberare in ordine alle spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
- 22) approvare, mediante accordo di programma, il Piano di Zona di cui all'art.19 della legge n.328/2000 e le sue eventuali modifiche nonché gli atti di carattere generale relativi all'integrazione socio-sanitaria;
- 23) approvare i programmi socio-assistenziali ed i criteri per la loro attuazione;
- 24) approvare piani-programma comprendenti contratti di servizio che disciplinino i rapporti fra Consorzio e Enti Locali aderenti;
- 25) approvare gli atti di disposizione relativi al patrimonio consortile;

26) deliberare la contrazione di mutui, qualora ciò non sia già contenuto in atti fondamentali dell'Assemblea, l'emissione di prestiti obbligazionari e approvare i piani finanziari.

Le deliberazioni indicate nel presente articolo vengono considerate, ai sensi ed agli effetti del combinato disposto dai commi 3 e 5 dell'art. 21 del D.L.gs 18/8/2000, n.267, atti fondamentali.

ART. 9 - Deliberazioni

Alle deliberazioni dell'Assemblea sono applicate le norme previste dalla Legge per le deliberazioni del Consiglio Comunale, per quanto attiene l'istruttoria, la forma e le modalità di redazione e pubblicazione.

Le deliberazioni sono validamente adottate se la proposta ottiene il voto favorevole di oltre metà delle quote di partecipazione e dei componenti dell'Assemblea presenti, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi e dallo statuto.

Le deliberazioni sono assunte con votazioni a scrutinio palese con le eccezioni di legge e delle votazioni per la nomina del Presidente e Vice presidente dell'Assemblea e dei membri del Consiglio di Amministrazione.

Alle sedute dell'Assemblea partecipa il Segretario, il quale cura la redazione dei relativi verbali che, unitamente al Presidente, sottoscrive.

Alle sedute possono partecipare il Direttore ed i componenti il Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto.

ART. 10 - Presidente dell'Assemblea Consortile

Il Presidente rappresenta l'Assemblea Consortile ed esercita le funzioni che gli sono attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.

Il Presidente esercita le seguenti attribuzioni:

- a) rappresenta e convoca l'Assemblea Consortile;
- b) stabilisce l'ordine del giorno dell'Assemblea Consortile;
- c) presiede le adunanze, firma le deliberazioni;
- d) controlla l'attività complessiva dell'Ente e promuove, occorrendo, indagini e verifiche;
- e) compie gli atti che gli sono demandati dalla Legge, dallo Statuto, dai Regolamenti o dalle deliberazioni;

Il Presidente è sostituito, in caso di assenza o di impedimento, dal Vice Presidente.

ART. 11 - Composizione e durata del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si compone di n° 5 Consiglieri compreso il Presidente, quattro dei quali scelti dai Sindaci appartenenti ai seguenti raggruppamenti omogenei, nella misura di uno per ogni raggruppamento:

- 1) Chieri;

- 2) Pecetto T.se, Pino T.se, Baldissero T.se, Pavarolo, Montaldo T.se, Andezeno, Arignano, Marentino, Riva di Chieri;
- 3) Poirino, Santena, Cambiano, Pralormo, Isolabella;
- 4) Buttigliera d'Asti, Castelnuovo Don Bosco, Passerano Marmorito, Cerreto d'Asti, Pino d'Asti, Albugnano, Berzano S. Pietro, Moncucco T.se, Moriondo T.se, Mombello T.se.

I componenti del consiglio di amministrazione devono possedere i requisiti per la nomina a consigliere comunale ed una speciale competenza e qualificazione professionale, tecnica e/o amministrativa, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende e/o istituzioni pubbliche, private, nell'associazionismo e nel volontariato, nonché per uffici pubblici ricoperti.

L'Assemblea elegge il Presidente a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei componenti e delle quote di partecipazione.

Con successive votazioni separate, a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei Sindaci presenti e delle quote di partecipazione proprie del singolo raggruppamento omogeneo, si procede alla nomina di 3 Consiglieri a cui si aggiunge il rappresentante designato dal Comune di Chieri.

Il C. di A., nella prima seduta, nomina tra i propri componenti il vicepresidente.

I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica cinque anni e comunque fino all'insediamento dei loro successori. I consiglieri che sostituiscono componenti cessati anticipatamente dalla carica vengono eletti con le stesse modalità di cui al comma precedente ed esercitano le loro funzioni fino alla scadenza naturale dell'intero Consiglio di Amministrazione.

Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione sono rieleggibili.

Il Consiglio di Amministrazione può essere revocato a seguito di presentazione di mozione di sfiducia proposta dalla maggioranza numerica degli enti aderenti nelle forme previste dall'art. 52 del D.Lgs n. 267/2000 ed approvata dall'Assemblea a maggioranza assoluta dei componenti e delle quote di partecipazione. Nella stessa seduta l'Assemblea nomina il nuovo Consiglio di Amministrazione.

I consiglieri debbono essere in possesso, per la durata del mandato, di tutti i requisiti di eleggibilità e compatibilità previsti dalla legge che ne disciplina, altresì, i casi di decadenza riferiti tanto ai consiglieri comunali, quanto agli amministratori delle aziende speciali.

I componenti che non intervengano senza giustificato motivo a tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti. La decadenza è pronunciata dall'Assemblea Consortile.

ART. 12 - Competenze del Presidente del Consorzio e del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è Presidente del Consorzio, ha la rappresentanza legale dell'Ente, compie tutti gli atti che gli sono attribuiti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti, coordina l'attività programmatica e di indirizzo dettata dall'assemblea consortile con l'attività di amministrazione e di governo del consiglio di amministrazione e assicura l'unità dell'attività del consorzio.

Il Presidente del Consorzio, oltre a quanto attribuitogli dalla legge:

- 1) In quanto rappresentante legale del Consorzio e previa autorizzazione del consiglio di amministrazione sta in giudizio nei procedimenti giurisdizionali e amministrativi come attore e/o convenuto; può esercitare tale rappresentanza tanto direttamente quanto per il tramite di altri organi del Consorzio ovvero di dirigenti o di funzionari di grado apicale. La delega di funzioni deve risultare da atto scritto, è soggetta ad accettazione, e può essere revocata in qualsiasi momento.

- 2) Sulla base degli indirizzi stabiliti dall'Assemblea Consortile, provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Consorzio presso Enti, Aziende ed Istituzioni. Tutte le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro 45 giorni dalla costituzione dell'Assemblea Consortile ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.
 - 3) Presiede il Consiglio di Amministrazione, lo convoca e ne fissa l'ordine delle discussioni;
 - 4) Dispone l'istruzione degli affari di competenza del Consiglio di Amministrazione;
 - 5) Sottoscrive, unitamente al segretario, le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
 - 6) Sovrintende e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
 - 7) Sovrintende e vigila sulla gestione amministrativa del Consorzio e sull'andamento degli uffici;
 - 8) Gestisce il rapporto di servizio del Direttore (obiettivi, valutazione dei risultati, monitoraggio del servizio, ferie, permessi, aspettative, ecc.);
 - 9) E' responsabile dei programmi di bilancio, la cui attuazione, in sede di P.E.G., è concretamente attribuita al Direttore nonché ai responsabili di servizio.
 - 10) Può, per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, conferire incarichi per collaborazioni esterne di alto contenuto di professionalità
 - 11) Ha diritto, e se richiesto ha l'obbligo, di assistere alle sedute dell'Assemblea Consortile. Ogni volta che lo richiede deve essere sentito dall'Assemblea Consortile;
- Il Presidente, nei casi previsti e con le forme stabilite dall'art. 142 del D.Lgs n.267/2000, può essere rimosso o sospeso dalla carica.

ART. 13 - Competenze del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo esecutivo per il conseguimento dei fini statutari del Consorzio ed in attuazione degli indirizzi espressi dall'Assemblea; esso compie tutti gli atti che non siano riservati dalla Legge o dallo statuto all'Assemblea e che non rientrino nelle competenze del Presidente, del Direttore o dei Responsabili dei servizi.

Al Consiglio di Amministrazione compete altresì:

- 1) Approvare i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che comportano spese previste nel Bilancio e nel programma e non attribuiti ad altri organi;
- 2) Approvare il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, la programmazione triennale del fabbisogno del personale, la pianta organica e le relative variazioni nonché l'approvazione delle risultanze concorsuali al fine dell'assunzione di personale dipendente;
- 3) Deliberare intorno alle azioni da intentare e sostenere in giudizio in qualsiasi grado, nonché ai ricorsi amministrativi e giurisdizionali ed agli arbitrati;
- 4) Approvare gli accordi da sottoscrivere con le organizzazioni sindacali.
- 5) Predisporre gli accordi con l'A.S.R., da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, per la gestione e il finanziamento delle attività a rilievo sanitario e per assicurare l'integrazione tra servizi socio-assistenziali e sanitari;
- 6) Approvare i regolamenti aventi rilevanza esclusivamente interna al Consorzio, con esclusione di quello relativo al funzionamento dell'Assemblea;
- 7) Approvare apposite convenzioni per l'affidamento della gestione delle attività o servizi socio-assistenziali, in conformità a quanto stabilito dalla Legge Regionale utilizzando, in via prioritaria le risorse del territorio.

8) Adottare, in via di urgenza, deliberazioni relative a variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica da parte dell'Assemblea nei sessanta giorni successivi a pena di decadenza.

9) La predisposizione, su proposta del Direttore, dei bilanci di previsione pluriennale ed annuale, e del rendiconto di gestione;

ART. 14 - Adunanze e deliberazioni

L'attività del Consiglio di Amministrazione è collegiale.

Il Consiglio di amministrazione delibera con l'intervento della maggioranza dei Consiglieri assegnati ed a maggioranza assoluta dei voti.

Il Consiglio si riunisce per decisione del Presidente del Consiglio di amministrazione ordinariamente in base alle esigenze, o a richiesta di almeno tre Consiglieri o del Direttore. In caso di inerzia provvede il Presidente dell'Assemblea. Le sedute non sono pubbliche. Alle stesse partecipano il Segretario ed il Direttore. Può partecipare, altresì, il Presidente dell'Assemblea ma senza diritto di voto.

Alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono applicate le norme previste dalla Legge per gli atti della Giunta Comunale, in ordine all'istruttoria, le forme e le modalità di redazione e pubblicazione ; le stesse sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.

Saranno trasmessi agli Enti consorziati, entro 10 giorni dalla loro trattazione, gli elenchi delle materie all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione.

ART. 15 - Indennità e rimborso spese

Le indennità di funzione e di carica per il Presidente del Consorzio, per il Consiglio di Amministrazione e per i componenti l'Assemblea consortile sono riconosciute nelle forme e nei limiti stabiliti dall'art.82 del D.Lgs n.267/2000 e dai relativi provvedimenti attuativi, nei limiti di stanziamento di bilancio e sulla base delle linee di indirizzo contenute nella relazione previsionale e programmatica allegata al bilancio di previsione. Le indennità di carica e di presenza non potranno comunque eccedere quelle stabilite per il Comune consorziato che detiene la maggioranza delle quote di partecipazione. L'eventuale incremento o riduzione della misura delle indennità spettanti al Presidente del Consorzio, ai componenti del Consiglio di Amministrazione e ai componenti l'Assemblea sono stabiliti dai rispettivi organi di appartenenza.

Resta comunque a carico del Consorzio il rimborso di tutte le spese per viaggi e sopralluoghi disposti dall'Assemblea Consortile o dal Consiglio di Amministrazione.

Al Presidente del Consorzio, ai membri del Consiglio di Amministrazione, al Presidente dell'Assemblea consortile ed ai suoi componenti spettano, oltre alle spese di viaggio, l'indennità di missione nella misura stabilita in materia dalla Legge dello Stato per gli amministratori di Enti Locali.

CAP. III°

ORGANI GESTIONALI, STRUTTURE ED UFFICI

ART. 16 - Il Personale

Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale è disciplinato dalle Leggi, dallo Statuto, dai contratti collettivi nazionali per il personale degli Enti Locali.

Per il conseguimento dei propri fini istituzionali, il Consorzio può avvalersi anche del personale e degli Uffici degli Enti associati, previo consenso delle Amministrazioni interessate, mediante incarico.

A tutto il personale dipendente, ivi compreso il Direttore, è inibita la possibilità di esercitare altro impiego o professione, nonché ogni altro incarico, senza essere a ciò espressamente autorizzato secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

Il Direttore ed il personale del Consorzio sono soggetti alla responsabilità amministrativa e contabile e disciplinata per i dipendenti degli Enti Locali.

ART. 17 - Il Segretario

Il Segretario di uno degli Enti Locali facenti parte del Consorzio, è Segretario del Consorzio. Esso è nominato dall'Assemblea e dura in carica cinque anni. La nomina è revocabile dall'Assemblea consortile convocata su richiesta di almeno i 2/3 dei rappresentanti designati e votata favorevolmente da almeno i 2/3 dei presenti e delle quote di partecipazione.

Il Segretario:

- a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, curandone la verbalizzazione;
- b) roga i contratti nei quali il Consorzio è parte ed autentica scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
- c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti o conferitagli dal Presidente del Consorzio;
- d) svolge, in generale, compiti di collaborazione giuridico - amministrativa nei confronti degli organi del consorzio in ordine alla conformità dell'azione amministrativa del Consorzio alle leggi, allo statuto e ai regolamenti.

ART. 18 - Il Direttore

Il Direttore è l'organo preposto alla gestione dell'attività del Consorzio per l'attuazione degli indirizzi programmatici e degli obiettivi individuati per il perseguimento dei fini del Consorzio.

Egli cura il raggiungimento degli obiettivi fissati dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione, secondo principi di efficacia e di efficienza.

Il Direttore viene nominato dall'Assemblea dei Sindaci nel rispetto della normativa di settore. La nomina può avvenire con contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente di diritto privato nel rispetto delle vigenti norme. La nomina può altresì avvenire tramite procedura di pubblico concorso con le modalità ed i requisiti previsti dal regolamento di organizzazione degli

uffici e dei servizi. Lo stato giuridico ed il trattamento economico sono disciplinati dalle disposizioni di legge e dai CCNL del personale con qualifica dirigenziale dipendente dalle amministrazioni del comparto Regioni- Enti locali.

Il Direttore:

- a) Esegue le deliberazioni degli Organi Collegiali;
- b) Formula proposte al Consiglio di Amministrazione;
- c) Dirige il personale;
- d) Irroga i provvedimenti disciplinari;
- e) Ordina gli acquisti in economia e le spese indispensabili per il normale ed ordinario funzionamento del Consorzio, nei casi ed entro i limiti stabiliti dall'apposito Regolamento;
- f) Firma la corrispondenza e tutti gli atti che non siano di competenza del Presidente dell'Assemblea o del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- g) Interviene alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea, con voto consultivo. La mancata partecipazione a tali riunioni non determina l'illegittimità della seduta e degli atti assunti.
- h) Esprime i pareri tecnici previsti dalla legge, ivi compresi quelli di cui all'art.49 del D.Lgs n.267/2000, nelle materie di propria competenza ovvero in caso di avocazione a sé di atti e materie spettanti ai responsabili dei servizi
- i) Esercita tutte le altre funzioni che gli sono attribuite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

In caso di assenza le funzioni vicarie competono al funzionario di qualifica apicale designato dal Direttore stesso.

ART. 19 - Revisore dei Conti – Nomina e competenza

Il Revisore dei Conti è nominato dall'Assemblea a maggioranza assoluta dei voti dei componenti e delle quote di partecipazione ed è scelto, ai sensi della legge n. 68/93, tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili di cui all'art. 1 del D.Lgs n. 88/92 (fra coloro aventi i requisiti prescritti dalla Legge) dura in carica tre anni ed è rinnovabile una sola volta. Nell'atto di nomina viene inoltre stabilito il compenso che viene calcolato secondo i criteri previsti dalla legge.

Il Revisore è revocabile solo per dimostrata inadempienza e cessa dall'incarico per scadenza del mandato, dimissioni volontarie, scioglimento del Consorzio e per impossibilità derivante da qualsiasi causa a svolgere l'incarico per un periodo superiore ai sei mesi.

La revoca d'ufficio è deliberata dall'Assemblea dopo formale contestazione da parte del Presidente del Consiglio di Amministrazione degli addebiti all'interessato al quale è concesso, in ogni caso, un termine di quindici giorni per far pervenire le proprie giustificazioni.

In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi causa, l'Assemblea procede alla sua sostituzione al fine di assicurare la continuità delle funzioni dell'ufficio di revisione.

Il Revisore è l'organo consortile preposto al controllo ed alla vigilanza della regolarità contabile e finanziaria del Consorzio. L'attività, i compiti ed il funzionamento dell'organo di revisione sono disciplinati dagli artt. 234 e seguenti del D.Lgs n. 267/2000 nonché da tutte le altre norme nel tempo in vigore.

Nell'esercizio della funzione di controllo e di vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione, il Revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti del Consorzio ed ai relativi uffici. Esso è tenuto ad accertare la consistenza patrimoniale dell'Ente, la regolarità delle scritture contabili, nonché la regolarità dei fatti gestionali, attraverso la presa visione e conoscenza degli atti che comportino spese, entrate e/o modifiche patrimoniali.

Esso è tenuto a presentare all'Assemblea, per il tramite del Consiglio di Amministrazione, di norma ogni sei mesi e comunque tutte le volte che lo ritenga necessario, una relazione contenente i riferimenti dell'attività svolta. Può altresì presentare rilievi e proposte ritenuti utili a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità di gestione.

Qualora vengano presentati da uno o più membri dell'Assemblea rilievi in ordine a fatti relativi alla gestione dell'ente, il Revisore ne riferisce nella prima relazione utile.

In sede di esame del rendiconto di gestione, il Revisore presenta la relazione di accompagnamento redatta ai sensi di legge.

Il Revisore può essere sentito dal Consiglio di Amministrazione e dall'Assemblea in ordine a specifici fatti di gestione ed ai rilievi da esso mossi all'operato dell'Amministrazione e, pertanto, presenza, in tale sede, alle relative riunioni.

Presenza, inoltre, se richiesto, a tutte le riunioni dell'Assemblea.

CAP. IV°

FINANZE E CONTABILITA'

ART. 20 - Principi generali

La gestione del Consorzio deve ispirarsi a criteri di efficacia, di efficienza ed economicità e deve garantire il pareggio del bilancio, da perseguire attraverso il costante equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti, in vista del conseguimento della maggiore utilità collettiva, nell'ambito delle finalità sociali.

Il Consorzio esplica la propria attività con autonomia gestionale, finanziaria, contabile e patrimoniale.

Nel rispetto dei principi dell'ordinamento finanziario e contabile, al fine di consentire il controllo economico sulla gestione e sull'efficacia dell'azione del Consorzio, i documenti contabili sono redatti in modo da consentire una lettura per programmi, progetti, servizi, interventi ed obiettivi.

Al Consorzio si applicano le norme sull'ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali di cui alla parte seconda del D.Lgs n.267/2000.

ART. 21 - Bilancio di previsione annuale

Il bilancio di previsione annuale è lo strumento dell'azione politico- amministrativa del Consorzio. Nel bilancio sono rappresentate le operazioni finanziarie che si presume vengano effettuate nel corso dell'anno.

Il bilancio di previsione annuale è ispirato ai principi di unità, di annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità.

Il bilancio di previsione annuale, predisposto dal Direttore, corredato di una relazione previsionale redatta per programmi, è proposto dal Consiglio di Amministrazione all'Assemblea per l'approvazione nei termini previsti dalla vigente normativa.

Le variazioni al Bilancio sono adottate non oltre il 30 Novembre. Le variazioni di Bilancio possono essere adottate dal Consiglio di Amministrazione, in via d'urgenza, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'Assemblea Consortile entro i sessanta giorni seguenti e, comunque entro il 31 dicembre. In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dal Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea Consortile è tenuta ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque entro il 31 dicembre, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti sorti sulla base della deliberazione non ratificata.

ART. 22 - Bilancio pluriennale

Il Consorzio allega al bilancio annuale di previsione un bilancio pluriennale di competenza, di durata pari a quello della Regione Piemonte e comunque non inferiore a tre anni, informato ai principi di cui all'articolo precedente escluso quello dell'annualità.

Il bilancio pluriennale comprende il quadro dei mezzi finanziari che si prevede di destinare alla copertura delle spese per ciascuno degli anni considerati.

ART. 23 - Relazione Previsionale e Programmatica

La Relazione Previsionale e Programmatica, riferita ad un periodo pari a quello del Bilancio Pluriennale ed allegata al Bilancio annuale, determina gli indirizzi dell'attività del Consorzio.

La Relazione Previsionale e Programmatica è redatta per programmi con riferimento a quanto indicato nei Bilanci annuale e pluriennale, specificandone le finalità e le risorse umane e strumentali ad essi destinate; comprende una valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento e fornendo la motivata dimostrazione delle variazioni intervenute rispetto all'esercizio precedente, in termini finanziari ed in termini di efficacia, efficienza ed economicità.

ART. 24 - Piano esecutivo di gestione

Sulla base del bilancio di previsione annuale il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore, approva il piano esecutivo di gestione nel quale sono individuati gli obiettivi di gestione e viene affidata la realizzazione degli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, al direttore ed ai responsabili delle aree.

ART. 25 - Controllo di gestione

Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse, l'imparzialità, il buon andamento e la trasparenza dell'azione amministrativa, il Consorzio applica il controllo di gestione secondo le modalità stabilite dalla legge e dal regolamento di contabilità.

Il controllo di gestione è la procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi sostenuti e la qualità e la quantità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione del Consorzio, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi.

ART. 26 - Informazione

Il Consorzio assicura ai cittadini ed agli organismi di partecipazione di cui all'art. 8 del D.Lgs n. 267/2000 la conoscenza del bilancio annuale, nei suoi contenuti caratteristici e significativi, nonché degli allegati.

ART. 27 - Rendiconto

I risultati della gestione conclusasi il 31 dicembre dell'anno precedente sono dimostrati attraverso il rendiconto redatto in conformità alla legge.

Lo schema di rendiconto, predisposto dal Direttore, viene presentato al Consiglio di Amministrazione.

Lo schema di rendiconto approvato dal Consiglio di Amministrazione è trasmesso al Revisore che redige la relazione prevista dall'art.239, comma 1, lett. d) del d.Lgs n.267/2000.

Lo schema di rendiconto con i relativi allegati è messo a disposizione dei componenti l'Assemblea entro un termine, non inferiore a venti giorni prima della seduta prevista per l'esame e l'approvazione dello stesso.

Il rendiconto è approvato dall'Assemblea entro il 30 giugno dell'anno successivo all'esercizio finanziario cui si riferisce, tenuto motivatamente conto del parere del Revisore.

ART. 28 - Patrimonio

Il patrimonio del Consorzio è costituito dai beni immobili e mobili trasferiti dagli enti consorziati, da altri enti, nonché dai beni acquisiti dal Consorzio stesso.

I beni del Consorzio sono dettagliatamente inventariati secondo le norme vigenti.

Gli enti consorziati possono concedere al Consorzio in uso e/o comodato beni mobili ed immobili sulla base di apposito provvedimento.

ART. 29 - Servizio di tesoreria

Il servizio di tesoreria è affidato ad un istituto abilitato a svolgere tale attività in conformità alla legge.

L'oggetto del servizio di tesoreria, le modalità di affidamento, i relativi adempimenti e responsabilità, sono disciplinati dagli art.208 e seguenti del D.Lgs. n.267/2000 e dal regolamento di contabilità.

ART. 30 - Mezzi finanziari

Il Consorzio provvede al conseguimento degli scopi statutari con i seguenti mezzi:

- Quote di partecipazione degli Enti consorziati;
- Finanziamenti disposti dalla Regione, dallo Stato, dalla Provincia e/o da altri Enti;
- Entrate dall'applicazione di tariffe agli utenti;
- Lasciti, donazioni, contributi ed altre entrate.

Qualora il Consorzio non riesca a finanziare con le entrate provenienti dalle tariffe e dai trasferimenti disposti dalla Regione e/o da altri Enti le spese necessarie al suo funzionamento, provvede a ripartire tali costi, a carico degli enti consorziati, in sede di redazione del Bilancio secondo criteri di progressività, in modo tale che sia assicurata una contribuzione più elevata a carico degli enti consorziati aventi maggiori dimensioni demografiche e che venga attuato un principio di solidarietà in favore degli enti di minori dimensioni.

Gli Enti consorziati hanno l'obbligo di versare alla tesoreria del Consorzio, a trimestri anticipati, una quota pari ad un quarto della somma dovuta ed iscritta nel Bilancio, secondo le modalità previste nella Convenzione.

E' facoltà del Consiglio di Amministrazione, in caso di ritardi nei versamenti, richiedere agli Enti interessati la corresponsione di interessi nella misura del saggio legale nel tempo vigente.

ART. 31 - Convenzioni, concessioni e partecipazioni

Il Consorzio può stipulare apposite convenzioni per estendere ad enti locali non aderenti e ad altri soggetti pubblici, la propria attività e gestire “per conto” servizi, a condizioni “di costo”, sulla base di preventivi d’impianto e/o esercizio.

Il Consorzio per la gestione di parziali e/o specifici aspetti o fasi dei servizi, che costituiscono il proprio fine, può avvalersi del sistema della concessione a terzi.

CAP. V°

PARTECIPAZIONE

ART. 32 - Pubblicazione delle deliberazioni

Gli atti degli organi dell'Ente per i quali la Legge, lo Statuto o altre norme, prevedono la pubblicazione, vengono affissi in apposito spazio destinato al "Albo delle pubblicazioni" nella sede del Consorzio.

ART. 33 - Accesso e partecipazione

L'Assemblea consortile uniforma la propria attività al principio della trasparenza. Al fine di assicurare la trasparenza ed imparzialità all'attività amministrativa del Consorzio è riconosciuto a chiunque ne abbia interesse, a tutela di situazioni giuridiche rilevanti, il diritto di accesso ai documenti amministrativi del Consorzio secondo le modalità stabilite dal D.Lgs n. 267/2000 e dalla legge 241/90.

Il Consorzio cura ogni possibile forma di partecipazione degli utenti in ordine al funzionamento del servizio sul territorio. A tal fine il Consorzio si impegna a:

- assicurare che ai reclami dei cittadini sia data tempestiva risposta scritta;
- promuovere, e se richiesto partecipare ad Assemblee o ad incontri indetti da associazioni o gruppi di utenti allo scopo di discutere proposte collettive circa la migliore gestione dei Servizi.

CAP. VI°

NORME FINALI TRANSITORIE

ART. 34 - Responsabilità

Agli amministratori, al Direttore, al Revisore e al personale del Consorzio si applicano le disposizioni in materia di responsabilità civile, amministrativa, penale e contabile vigenti per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

Il Consorzio assicura i propri Amministratori, il Direttore ed il personale con funzioni direttive contro i rischi conseguenti rispettivamente all'espletamento del mandato e delle funzioni.

Gli Amministratori debbono astenersi dal partecipare alle deliberazioni nelle quali abbiano un interesse proprio o di loro parenti od affini fino al quarto grado civile.

ART. 35 - Funzioni normative

Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento del Consorzio. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti dell'Ente.

La potestà regolamentare viene esercitata, nel rispetto delle Legge, della Convenzione e dello Statuto, nelle materie di competenza e per la gestione dei servizi che costituiscono il fine del Consorzio.

I Regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio: dopo l'adozione della deliberazione, nonché per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è diventata esecutiva. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscenza. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

ART. 36 - Recesso, decadenza e scioglimento

Decadono dal 1 gennaio successivo i Comuni che non recepiscono, entro i termini di cui all'art. 8 comma 11 del presente Statuto, le modifiche allo statuto approvate dall'Assemblea consortile con maggioranza qualificata

Il recesso di un ente consorziato deve essere comunicato all'Assemblea entro il primo semestre ed ha efficacia a decorrere dal primo gennaio del secondo anno successivo.

L'ente recedente rimane obbligato (salvo diverse deliberazioni dell'Assemblea assunte con maggioranza dei 2/3 delle quote di partecipazione al voto e dei componenti, calcolata con l'esclusione dell'Ente interessato) per le deliberazioni con valenza pluriennale fino ad esaurimento delle obbligazioni.

L'ente recedente non ha diritto al rimborso della quota parte di patrimonio consortile.

Eventuali rappresentanti del o dei Comuni che recedono, eletti in uno o più organi dal Consorzio, decadono automaticamente dal momento della comunicazione di recesso e sono sostituiti con le modalità previste dal presente Statuto.

Successivamente gli enti consorziati procedono alla conseguente modifica dello statuto e della convenzione.

In caso di scioglimento del Consorzio il personale dipendente verrà ricollocato presso i Comuni di provenienza e quello direttamente assunto dal Consorzio o proveniente da altri Enti verrà ripartito presso ciascun comune in misura proporzionale alle quote di partecipazione tenuto conto, ove possibile, dell'ambito territoriale in cui svolge la propria attività lavorativa.

ART. 37 - Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del D.Lgs n.267/2000 e di tutte le altre leggi di settore applicabili che non siano in contrasto con il presente statuto nonché i principi generali dell'ordinamento giuridico.